



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 156 del 03/12/2015**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VAS 24 novembre 2015, n. 407

Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014. "Variante al Piano urbanistico esecutivo a destinazione commerciale relativo alla porzione di area ricadente nel comparto Ca1 del Piano di Fabbricazione del Comune di Parabita". Autorità procedente: Comune di Parabita.

L'anno 2015, addì 24 del mese di novembre, presso la sede del Dipartimento "Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio." - Sezione Ecologia, Viale delle Magnolie n.6/8, Z.I. Modugno (BA), sulla scorta dell'istruttoria espletata dal Servizio "VAS";

Il Dirigente del Servizio VAS

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area "Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione" n.22 del 20/10/2014, con cui, in attuazione della predetta Deliberazione n.1845/2014, è stato ridefinito l'assetto organizzativo degli uffici afferenti all'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.:" della Regione Puglia, con particolare riferimento all'istituzione dell' Ufficio "VAS";

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443, con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del nuovo modello organizzativo regionale, denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA", con l'articolazione dei Dipartimenti e la collocazione provvisoria dei servizi regionali all'interno della nuova organizzazione (per effetto di quanto previsto dal nuovo modello organizzativo i Servizi assumono la denominazione di Sezioni e gli Uffici da essi dipendenti assumono la denominazione di Servizi);

Vista la DGR n. 2028 del 10.11.2015 con la quale veniva conferito all'ing. Giuseppe Tedeschi la dirigenza ad interim della Sezione Ecologia;

Premesso che:

il Comune di Parabita, in data 17.07.2015, accedeva, tramite le credenziali per l'autenticazione richieste ad Innovapuglia Spa (ufficiotecnico.parabita@pec.rupar.puglia.it), alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui al comma 7.4 del r.r. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale (all'indirizzo

<http://www.sit.puglia.it/portal/ambiente>, sezione Ecologia-VAS-procedimenti VAS), la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano urbanistico comunale denominato "Variante al Piano urbanistico esecutivo a destinazione commerciale relativo alla porzione di area ricadente nel comparto Ca1 del Piano di Fabbricazione del Comune di Parabita":

- istanza al SUE, acquisita in data 17/10/2014 al prot. 19210 del Comune di Parabita, presentata dal soggetto proponente, a firma del Sig. De Bari Corrado in qualità di procuratore speciale della LIDL ITALIA s.r.l. e delegato della società SARDALEASING s.p.a, di variante al piano urbanistico esecutivo a destinazione commerciale, relativo alla porzione di area ricadente nel comparto Ca1 del Piano di fabbricazione, ubicato nel comune di Parabita);
- Determina Dirigenziale RG n. 591 del 10.07.2015 Assetto del territorio, a firma del responsabile del Settore "Lavori Pubblici e Servizi alla Città", Geom.dott. Sebastiano Nicoletti, avente ad oggetto: "Variante al piano urbanistico esecutivo a destinazione commerciale relativo alla porzione di area ricadente nel comparto ca1 del piano di fabbricazione del comune di Parabita. Attestazione della sussistenza delle condizioni di esclusione dalla VAS ai sensi dell'art. 7 comma 2 del regolamento regionale", con la quale si attesta la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 7, comma 2, lettera a) punto VII del regolamento regionale n.18/2013;
- elaborati del piano urbanistico comunale:
  - Relazione generale;
  - Tav. 02 relazione paesaggistica;
  - Elab. 03 Inquadramento territoriale;
  - Elab.04 PUE approvato

- Elab.05S pUE approvato e variante;
- Elab. 06S Profili.

Nell'ambito della predetta procedura telematica il Comune di Parabita provvedeva a selezionare la specifica disposizione del regolamento regionale n.18/2013, in particolare la lettera a) punto VII dell'art. 7, comma 2;

In data 17.07.2015 la Regione Puglia - Servizio Ecologia:

- provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del r.r. 18/2013, tramite la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo

<http://www.sit.puglia.it/portal/ambiente>, sezione Ecologia-VAS-procedimenti VAS);

- inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. n 10252 del 17.07.2015 con cui si comunicava al Comune di Parabita la presa d'atto dell'avvio della suddetta procedura di registrazione.

Con nota prot. n. 11058 del 05.08.2015 la Regione Puglia-Servizio Ecologia comunicava, tra gli altri, al Comune di Parabita l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, in esito all'applicazione della metodologia di campionamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 12/2014. La predetta nota prot. 11058/2015 veniva trasmessa anche ai Servizi regionali "Urbanistica" e "Assetto del Territorio" in attuazione della succitata Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014

il Servizio regionale Urbanistica - Ufficio Strumentazione Urbanistica con nota prot. n.6616 del 03.09.2015, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 11869 del 04.09.2015, inviava il proprio contributo.

In data 07/09/2015, con nota prot. A00\_089/12009, trasmessa mezzo PEC al Comune di Parabita - Ufficio Tecnico Comunale, questo Servizio comunicava, ai sensi dell' art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., le ragioni ostative all'applicazione delle pertinenti condizioni di esclusione, atteso che:

- nell'attestazione di sussistenza delle condizioni di esclusione, lì dove viene richiamata la condizione di esclusione disposta dall'art. 7.2.a) VII del R.R. 18/2013 si riporta il testo come di seguito: "modifiche a piani urbanistici già attuati che non comportano...", mentre il testo del suddetto articolo recita: "modifiche a piani urbanistici attuativi che non comportano...". Ciò al fine di una corretta attuazione del sopra citato regolamento.

- La richiesta di Variante del PUE presentata al SUE del comune di Parabita dal proponente non può costituire "atto di formalizzazione della proposta progettuale". Esso, infatti, viene definito quale atto amministrativo monocratico o collegiale adottato dall'autorità procedente, come già chiarito nella apposita sezione delle "Domande Frequenti" presenti sul portale ambientale regionale, al seguente indirizzo

<http://www.sit.puglia.it/auth/portal/sit vas/ Domande+frequenti>.

- Secondo quanto trasmesso dal Servizio Urbanistica con la sopra citata nota prot. n. 6616/2015: "Il Comune di Parabita, con Determina Dirigenziale n.591 del 10.07.2015, ha proposto la esclusione dalla procedura VAS di una variante ad "PUE a Destinazione Commerciale", con modifica della sagoma di ingombro costruibile del fabbricato ad uso commerciale, così come riveniente dal vigente PUE approvato con Deliberazione n. 55 del 11-12-2006, ed in particolare consistente nella modifica della sagoma di massimo ingombro da mq. 2.583 a mq. 3.995.

Nel merito della proposta di esclusione dalla procedura VAS della variante sopra illustrata, rilevato che:

- il vigente PdF all'art. 5 delle N.T.A. prevede che il rapporto di copertura pari al 40% della Superficie Fondiaria;

- la nuova sagoma comporta un diverso indice del rapporto di copertura ossia comporta una copertura pari al 61% della superficie fondiaria;

si evidenzia che, a parere dello scrivente ufficio, non risultano verificate tutte le condizioni di esclusione di cui al punto 7.2.VII.

- Inoltre, nello stesso contributo reso dal servizio Urbanistica si rappresenta la necessità di svolgere alcune verifiche relative a ulteriori aspetti di natura urbanistica relativi alla destinazione d'uso del suolo

compreso nel PUE ed al corretto dimensionamento delle aree di standard: “Ad ogni buon fine, circa gli aspetti urbanistici, ossia circa la variante urbanistica sottesa alla proposta avanzata, si evidenzia, sin d’ora, la necessità:

- di operare una puntuale verifica del rapporto tra il lotto a destinazione commerciale e la restante superficie del Comparto Ca1 che così come previsto dal vigente PdF ha una destinazione a prevalente carattere residenziale;
- di operare una puntuale verifica delle aree a standard rivenienti dal carico urbanistico di natura commerciale e quello riveniente dal numero degli abitanti teorici insediabili, determinati sulla base degli articoli 3 e 5 del D.M. 1444 del 02-04-1968.”).

Tali verifiche risultano necessarie in quanto potrebbero influire sulla sussistenza delle altre condizioni di esclusione contemplate all’art. 7.2.a) VII, oltre quella relativa alla non modifica del rapporto di copertura, che pertanto non possono al momento essere verificate.

In riscontro alla predetta nota prot.12009/2015 di comunicazione dei motivi ostativi, il Comune di Parabita, in qualità di autorità procedente, con nota prot. n. 15623 del 10.09.2015, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 12312 del 15.09.2015 provvedeva a fornire i seguenti chiarimenti:

1. In relazione al primo punto “si evidenzia che trattasi di mero errore materiale e quindi è da intendersi attuativi e non “già attuati”.
2. In relazione al secondo punto “si è ritenuto che le funzioni dell’atto di formalizzazione possono essere assolte dalla delibera di adozione della variante al PUE in argomento che sarà ratificata a completamento del presente procedimento di registrazione al portale VAS del piano urbanistico. Così come anche chiarito nelle FAQ del portale ambientale della Regione Puglia”
3. In riferimento al terzo punto “Si evidenzia che la sagoma di ingombro costruibile rappresenta solo l’area all’interno della quale dovrà realizzarsi il fabbricato commerciale, fatto salvo il rapporto di copertura del 40% (omissis). Il rapporto di copertura rimane pertanto invariato ovvero pari al 40% ed in ogni caso il progetto esecutivo sarà soggetto a permesso di costruire e quindi sottoposto a verifica del rispetto di tutti gli indici e rapporti di copertura del piano.”
4. In riferimento al quarto punto “ Tenuto conto che la proposta di variante riguarda un piano urbanistico esecutivo a destinazione commerciale già approvato con DCC n. 55 del 11/12/2006 oltre che quanto già osservato al punto 3 che precede, si ritiene che le suddette verifiche non siano da effettuarsi non risultando tra l’altro variati:l’indice di fabbricabilità fondiaria, il rapporto di copertura, le distanze tra edifici, l’altezza massima degli edifici, il numero dei piani, le destinazioni d’uso, le aree a standards già cedute al comune, la viabilità esistente, le aree destinate a verde e le reti impiantistiche previste nell’originario Piano Urbanistico Esecutivi.”

in data 24.09.2015 la Regione Puglia - Servizio Ecologia con nota prot. n. 12794, inoltrava al Servizio regionale Urbanistica, la predetta nota del Comune di Parabita prot. n. 76128/2015, per le valutazioni di competenza;

il Servizio Urbanistica - Ufficio Strumentazione Urbanistica con nota prot. n.8191 del 30.10.2015, acquisita dalla Sezione Ecologia al prot. n. 15213 del 10.11.2015, inviava il proprio contributo in cui, a seguito dei chiarimenti forniti dal Comune di Parabita “...per quanto di competenza, sulla base della nota comunale suddetta si constata che risultano verificate le condizioni di esclusione circa gli aspetti urbanistici del punto 7.2.a.VII del regolamento regionale n. 18/2013”;

ATTESO CHE, nell’ambito della procedura cui il presente provvedimento si riferisce:

- l’Autorità procedente è il Comune di Parabita;
- l’Autorità competente in sede regionale è il Servizio Ecologia - Ufficio “VAS” della Regione Puglia;

PRESO ATTO:

- di quanto attestato dall’autorità procedente con la Determina Dirigenziale n. 101/591 del 06/07/2015,

acquisita al prot. n. 0010251 del 17/07/2015 del Servizio Regionale Ecologia, a firma del responsabile del Settore lavori pubblici e servizi alla città- Assetto del territorio, geom. dott. Sebastiano Nicoletti, che qui si intende integralmente richiamata, ed in particolare:

“Omissis.....PRESO ATTO che la variante riguarda la variazione della massima sagoma di ingombro costruibile rimanendo invece invariati:

- l'indice di fabbricabilità fondiaria;
- il rapporto di copertura;
- le distanze tra edifici,
- l'altezza massima degli edifici;
- il numero di piani;
- le destinazioni d'uso;
- le aree a standards già cedute al comune;
- la viabilità esistente, le aree destinate a verde e le reti impiantistiche previste nell'originario Piano Urbanistico Esecutivo.

Omissis...

- Del contributo reso dal Servizio Urbanistica regionale (prot. n. prot. n.6616/2015);
- Delle osservazioni del Comune di Parabita (prot. n. 15623/2015) giunte in riscontro alla comunicazione, ai sensi dell' art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii(prot. n. 12009/2015), da parte dell'autorità competente, dei motivi ostativi all'applicazione delle pertinenti condizioni di esclusione;
- Del contributo reso dal Servizio Urbanistica regionale prot. n.8191/2015

RILEVATO, in riferimento al punto secondo della comunicazione dei motivi ostativi sopra riportata e delle relative osservazioni presentate dal Comune di Parabita, che l'atto di formalizzazione della proposta di piano allegato in fase di registrazione, costituito dall'istanza presentata dal proponente al SUE, non possiede le caratteristiche di definite all'articolo 8, comma 1 della L.R.n.44/2012, come precisato nell'apposita sezione delle “Domande Frequenti” pubblicate sul Portale Ambientale regionale, né quest'ultimo può essere rappresentato da un successivo di atto di adozione in ratifica, considerato che “la registrazione dei piani urbanistici esclusi dalle procedure di VAS è svolta precedentemente all'adozione del piano comunale, laddove prevista, e comunque nelle fasi preliminari della procedura di formazione”, come espressamente stabilito dall'art. 7.5 del Regolamento regionale n.18/2013 ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO, comunque, della succitata Determinazione Dirigenziale RG n. 591 del 10.07.2015, adottata ai sensi dell'articolo 16, comma 10, della L.R. 20/2001 ss.mm.ii., con cui, tra l'altro, si dispone di “ richiedere all'Autorità Competente Regione Puglia, ai sensi dell'art. 8.2 del citato Regolamento Regionale, l'applicazione dell'articolo 7 al presente procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS”;

RITENUTO, sulla base di tutto quanto sopra esposto, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), punto VII) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano urbanistico comunale denominato “Variante al Piano urbanistico esecutivo a destinazione commerciale relativo alla porzione di area ricadente nel comparto Ca1 del Piano di Fabbricazione del Comune di Parabita” demandando all'amministrazione comunale di Parabita, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione con riferimento alla variante in oggetto;

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:

- si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle

procedure di VAS di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n.18/2013;

- è, in ogni caso, subordinato alla legittimità degli atti e delle procedure amministrative espletate dall'amministrazione procedente;
- non esonera l'autorità procedente e/o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, e di Valutazione di Incidenza Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- di dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art.7, comma 2, lettera a), punto VII), del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano urbanistico comunale denominato “Variante al Piano urbanistico esecutivo a destinazione commerciale relativo alla porzione di area ricadente nel comparto Ca1 del Piano di Fabbricazione del Comune di Parabita”;
- di demandare al Comune di Parabita in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione della variante in oggetto;
- di notificare il presente provvedimento all' Autorità procedente - Comune di Parabita, a cura della Sezione Ecologia;
- di trasmettere il presente provvedimento:
  - alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
  - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
  - all'Assessorato regionale alla Qualità del Territorio - Servizi “Urbanistica” e “Assetto del Territorio”;

- al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);

- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n.9 facciate:

- sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente,

- <http://ecologia.regione.puglia.it>;

- sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo <http://ambiente.regione.puglia.it>, sezione "VAS-Servizi online"), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

Le sottoscritte attestano che l'istruttoria tecnico-amministrativa è stata espletata nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Servizio Ecologia è conforme alle risultanze dell'istruttoria di cui sopra.

L'istruttore tecnico

Arch.M.Bientinesi

P.O. VAS

Dott.ssa Simona Ruggiero

Per il Dirigente del Servizio VAS

Ing. G. Tedeschi

---

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

---